

Codice A1601A

D.D. 18 gennaio 2018, n. 14

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis, comma 9. Valutazione inerente l'Attività di eliski in Valle Anzasca, nel Comune di Macugnaga (VCO), all'interno della ZPS IT1140019 in adiacenza della ZSC IT1120028 e delle ZPS IT1140018 e ZPS IT1120027 - proponente Comune di Macugnaga.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che

L'art 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n° 2 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*”, entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' “Attività di volo in zone di montagna”, nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolato il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della “*normativa vigente*” e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I.

A tal proposito, rammentato che, a fronte dei divieti di cui al comma 5 del citato art. 28 bis relativi alla fattispecie dell'eliski, all'istanza in oggetto, risultano applicabili i disposti di cui al comma 9 dell'art. 28 bis stesso e vista l'imminenza della stagione invernale, con nota prot. 26272 del 06/11/2017 l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha provveduto ad inviare la deliberazione n. 93 del 23/11/2017 con la quale approvava lo stralcio delle piazzole dedicate all'attività di eliski di cui agli artt. 5 e 6 del “Nuovo Regolamento per la pratica sportiva dell'eliski” approvato con Deliberazione Consiliare del Comune di Macugnaga n. 22/2014, riconoscendo nel contempo formalmente ed esplicitamente e facendoli propri, i contenuti della V.I. per l'individuazione delle piazzole e lo svolgimento dell'attività di eliski da parte del Comune di Macugnaga.

Le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, tuttavia subordinano il prosieguo dell'attività di eliski all'effettuazione (*ex novo*) della procedura della V.I. di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009”, a seguito dell'individuazione ed autorizzazione del sistema di piazzole da parte dell'Unione Montana interessata: pertanto si sottolinea che né i contenuti del Regolamento succitato, risalente all'anno 2014, né i disposti della D.D. n. 492/2013 del Settore Biodiversità e Aree Naturali relativa all'autorizzazione pregressa dell'attività, possono essere ritenuti validi ai fini del presente giudizio, ma rilevano unicamente sotto il profilo amministrativo ai fini dell'applicabilità delle deroghe di cui al comma 9 dell'art. 28 bis succitato.

In seguito, con determinazione n. 11 del 17/01/2018, che si intende qui integralmente richiamata, il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo rispetto alla proposta, da parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, di individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio ad utilizzo eliski per le stagioni invernali relative al periodo 2017/2020 denominate:

**Decollo**

n. 33 “Campo da calcio Testa”

**Atterraggio per discesa**

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 31
- 2 - Area Val Quarazza – piazzola n. 3
- 5 - Area del ghiacciaio – piazzola n. 15
- 6 - Area confine svizzero – piazzola n. 24, n. 26, n. 27, n. 28
- 7 - Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzola n. 14, n. 16, n. 18, n. 19

**Atterraggio per recupero**

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 30, n. 32
- 2 - Area Val Quarazza – piazzola n. 6
- 5 - Area del ghiacciaio – piazzola n. 29
- 7 - Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzola n. 22

In merito quindi all’attività di eliski interessante il territorio dell’Unione Montana succitata, coinvolgendo essa territori ricadenti sia in aree naturali protette che in Rete Natura 2000, in data 25/09/2017 (prot. n. 21930/A.16.01.A), è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la documentazione funzionale all’eventuale ottenimento del giudizio di incidenza positivo per lo svolgimento dell’attività di eliski nella stagione invernale 2017/2018 nel territorio del comune di Macugnaga.

Tale documentazione è stata prodotta anche in ottemperanza ai disposti della determinazione dirigenziale n. 492 del 22/11/2013 e in coerenza con le ultime integrazioni richieste dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con nota prot. 41987 del 24 dicembre 2015. Si sottolinea tuttavia che, a seguito della mancata integrazione dei dati, di cui alla nota succitata, con D.D. 138 del 23 aprile 2015 il Settore aveva emesso giudizio negativo sospendendo pertanto l’attività per gli anni successivi.

La documentazione prodotta, in quanto risalente al 2013, contiene anche la proposta di effettuare voli panoramici (massimo 10 al giorno, 180 sull’intero periodo) nel periodo che va dal 15 maggio al 15 dicembre con partenza dalle piazzole di fondovalle identificate con i numeri 30 e 33, senza riportare informazioni utili a valutare l’interferenza con la ZPS IT1140019 “Monte Rosa”, con particolare riferimento all’avifauna in periodo riproduttivo. In accordo con la normativa vigente si osserva che il presente provvedimento esprimerà giudizio relativo unicamente all’attività di eliski e che ogni ulteriore attività inerente voli turistici, potrà avvenire solo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009 e nel rispetto della procedura di V.I. di cui all’art. 43 della l.r. 19/2009.

La Relazione d’Incidenza, prodotta dal Comune di Macugnaga, conta 36 piazzole, per l’attività di eliski individuate con numeri, toponimi e coordinate GPS cui i piloti sono tenuti a far riferimento per identificare, in un raggio massimo di 150 metri, la collocazione della piazzola di atterraggio e decollo. Sul totale delle piazzole proposte sul territorio comunale di Macugnaga 2 sono considerate di decollo, 24 di atterraggio per la discesa e 10 di atterraggio per il recupero degli sciatori. Da ogni piazzola di atterraggio si dipartono traiettorie di discesa che si collegano alle piazzole di recupero oppure terminano, utilizzando piste battute, nel fondovalle. Tutte le traiettorie di discesa sono state cartografate e denominate con lettere, così come riportato nella Tavola 4 allegata alla Relazione d’Incidenza, e costituiscono i percorsi obbligati di discesa degli sciatori al fine di limitare la dispersione degli stessi sui versanti.

In merito alle piazzole di decollo, nella Relazione d'Incidenza vengono individuate 2 piazzole:

- n. 30 "Eliporto Pecetto"
- n. 33 "Campo da calcio Testa"

La piazzola n. 30 "Eliporto Pecetto" viene indicata inoltre anche come punto di ripresa.

In base alla localizzazione delle piazzole di atterraggio e recupero e delle aree di discesa sono inoltre state individuate le seguenti 8 aree omogenee, quindi ad ogni area omogenea sono collegate le seguenti piazzole di atterraggio e recupero:

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 30, n. 31, n. 32,
- 2 - Area Val Quarazza - piazzole n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 5a, n. 6, n. 7, n. 9
- 3 - Area destra orografica del ghiacciaio 1 - piazzole n. 11, n. 12
- 4 - Area destra orografica del ghiacciaio 2 - piazzole n. 8, n. 10, n. 13, n. 13a
- 5 - Area del ghiacciaio - piazzole n. 15, n. 15a, n. 17, n. 29,
- 6 - Area confine svizzero - piazzole n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28
- 7 - Area sinistra orografica del ghiacciaio - piazzole n. 14, n. 16, n. 18, n. 19, n. 20, n. 22
- 8 - Area Monte Moro - piazzola n. 21

In relazione alle piazzole di atterraggio, ne vengono individuate 25 per la discesa degli sciatori (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31) e 10 per il loro recupero (5a, 6, 7, 10, 13a, 17, 22, 29, 30, 32).

La piazzola n. 21 nell'Area "Monte Moro" viene indicata come utilizzabile solo per emergenze su autorizzazione del Comune di Macugnaga.

Secondo quanto riportato nella Relazione d'Incidenza, l'attività di eliski dovrebbe svolgersi secondo le seguenti modalità: raggiunta la località prevista tramite l'elicottero, gli sciatori scendono lungo un itinerario deciso dalla guida che li accompagna (e spesso coincidente, per questioni di sicurezza, con la rotta di avvicinamento dell'elicottero alla piazzola di scarico), raggiungendo direttamente il fondovalle, o una piazzola di recupero, oppure punti dai quali è possibile immettersi su piste battute del comprensorio sciistico locale.

Ogni volo prevede il trasporto di un massimo di 5 sciatori compresa la guida, che effettuano la discesa in gruppo con tempi compresi tra 15 minuti ed un'ora e un quarto, a seconda della zona e dell'itinerario. Il periodo di attività indicativamente previsto è tra il 15 dicembre ed il 15 maggio, con alcune limitazioni in determinate porzioni del comprensorio individuato, per questioni di sicurezza o di tutela ambientale. I voli iniziano a partire dalle 9 del mattino, ma non viene indicato un orario di fine attività.

A fronte di quanto su descritto e prospettato dal proponente giova rammentare che per attività di eliski si intende *"il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati"*.

In questo senso, rispetto all'incidenza dell'attività in oggetto sulle emergenze naturalistiche che caratterizzano i siti Rete Natura 2000 interessati, con specifico riferimento all'avifauna si rileva un potenziale disturbo legato sia ai voli dell'elicottero in fase di atterraggio e decollo dalle piazzole, sia al transito degli sciatori: nel primo caso, le specie maggiormente sensibili sarebbero *Lagopus mutus* (pernice bianca) - i cui quartieri di svernamento potenzialmente coincidono con la fascia altimetrica in cui si localizzano le piazzole di atterraggio - ed i grandi rapaci come *Aquila crysaetos* (aquila reale), impegnati già alla fine dell'inverno nei voli territoriali in vista della stagione riproduttiva. Il transito degli sciatori potrebbe potenzialmente essere un elemento di disturbo anche

per specie presenti alle quote inferiori o maggiormente legate all'ambiente forestale, quali *Alectoris greca* (coturnice), *Tetrao tetrix* (gallo forcello), *Bonasa bonasia* (francolino di monte) e *Dryocopus martius* (picchio nero).

Sul totale delle piazzole proposte, 32 si trovano all'interno della ZPS IT1140019 "Monte Rosa" ", individuata per la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte ai sensi della Direttiva 09/147/CE (già 79/409/CEE "Uccelli"), essa riveste una notevole importanza in quanto sito riproduttivo per numerosi uccelli del bioma alpino, tra le quali 7 specie in Allegato I della Direttiva 09/147/CE, compresi i galliformi alpini di ambiente aperto e forestale.; 4 piazzole sono localizzate esternamente ad essa ed alcune sono limitrofe alla ZPS IT 1120027 e ZSC IT1120028 "Alta Val Sesia" - sostanzialmente sovrapposte al territorio del Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona - in adiacenza del quale, in territorio valesiano, viene altresì effettuata attività di eliski da un altro gestore.

Rispetto alla ZPS IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba" ed alla ZSC IT1120028 "Alta Val Sesia", lo Studio d'incidenza esclude sostanzialmente l'eventualità di possibili impatti su specie ed habitat di interesse conservazionistico in ragione del fatto che l'attività di eliski verrebbe svolta esternamente ai confini delle aree in questione: tuttavia numerose elisuperfici in quota sono di fatto individuate in stretta prossimità della linea di cresta che segna il confine dei già citati siti della rete Natura 2000 ed in zone altamente vocate per i galliformi alpini trovandosi oltretutto nella zona di permanenza della zona d'ombra che garantisce il perdurare del manto nevoso assicurando così neve farinosa ottimale per la costruzione degli rifugi cosiddetti *igloo*. Pertanto, per le motivazioni sopra espresse si è ritenuto di non assentire all'identificazione ed all'utilizzo delle piazzole n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 8, n. 9 ed alle traiettorie di discesa collegate (A, A0, A1, A2, B1, C, D); mentre si ritiene di dare limitazioni all'utilizzo delle piazzole n. 31 e 32 (traiettoria di scesa J) nell'area 1 esterna alla ZPS interessata dall'attività di eliski, ma adiacente al territorio del Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona oltre che in zona con presenza nota di galliformi alpini e, nello specifico per quanto riguarda la piazzola di recupero n. 32, in prossimità di siti di nidificazione di aquila reale.

Per le motivazioni sopra espresse si ritiene di non assentire all'identificazione ed all'utilizzo delle piazzole n. 5a e n. 7 nell'area omogenea 2 "Area Val Quarazza", in quanto anche i più recenti rilievi effettuati attraverso i transetti hanno confermato la vocazionalità e la presenza di pernice bianca, gallo forcello e coturnice. Lo stesso discorso vale per le piazzole n. 11, n. 12 (con annesse traiettorie di discesa E, E1), comprese nell'area omogenea 3 "Area destra orografica ghiacciaio 1" e per le piazzole n. 10, n. 13, n. 13a (con annesse traiettorie di discesa D1, D2, D3, E0, E2) nell'area omogenea 4 "Area destra orografica ghiacciaio 2".

In relazione alle piazzole presenti nell'area 5 "Area ghiacciaio", ai fini dell'attività di eliski si ritiene superflua l'individuazione delle piazzole di atterraggio n. 15a e di recupero n. 17 in quanto in stretta prossimità delle piazzole n. 15 e n. 29; lo stesso discorso vale per le piazzole di atterraggio n. 23 e n. 25 dell'area 6 "Area confine svizzero" " in adiacenza rispettivamente della piazzola n. 24 e n. 14 e per la piazzola n. 20 (con annesse traiettorie di discesa G3, G4) dell'area 7 "Area sinistra orografica del ghiacciaio" in adiacenza della piazzola n. 18. Infine, non si ritiene assentibile l'area omogenea 8 "Monte Moro", e la piazzola ivi collocata n. 21 (con entrambe le traiettorie di discesa), in quanto nei pressi di siti di nidificazione di aquila reale.

Rispetto al sorvolo, la quota (1000 piedi, pari a circa 330 m) mantenuta durante il movimento di avvicinamento ad una piazzola di atterraggio e di successivo allontanamento e la rapidità di tali operazioni (che portano a pochi minuti la permanenza del mezzo sul terreno ed il conseguente maggior disturbo acustico) sono indicate dal proponente quali mitigazioni sufficienti

rispetto dell'impatto diretto sull'avifauna descritta, da parte dell'elicottero. Si ritiene tuttavia che visto il divieto di sorvolo su tutto il territorio regionale per le zone site ad altitudine superiore ad 800m di cui al comma 1 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 la quota di sorvolo nell'area tutelata debba essere il più possibile tendente ai 500 m dal suolo o maggiore, così come peraltro previsto nel comma stesso succitato.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alla ZSC IT 1120028;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 18 gennaio 2018 prot. n. 1842/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 18 marzo 2018;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*determina*

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2017/2018 rispetto all'attività di eliski proposta dal Comune di Macugnaga, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, che si intendono qui integralmente

richiamate, nonché quelli della D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC IT 1120028;

2. di assentire, per lo svolgimento dell’attività di eliski, esclusivamente all’utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall’Unione Montana della Valle d’Ossola ed autorizzate ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 11 /2018 citata in premessa ed alle annesse traiettorie di discesa corrispondenti a:

**Decollo**

n. 33 “Campo da calcio Testa”

**Atterraggio per discesa**

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 31
- 2 – Area Val Quarazza – piazzola n. 3
- 5 – Area del ghiacciaio – piazzola n. 15
- 6 – Area confine svizzero – piazzola n. 24, n. 26, n. 27, n. 28
- 7 – Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzola n. 14, n. 16, n. 18, n. 19

**Atterraggio per recupero**

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 30, n. 32
- 2 – Area Val Quarazza – piazzola n. 6
- 5 – Area del ghiacciaio – piazzola n. 29
- 7 – Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzola n. 22

**Traiettorie di discesa**

- 1 – Area esterna alla ZPS – traiettoria J (da n. 31 a n. 32)
- 2 – Area Val Quarazza – traiettoria B (da n. 3 a n. 6)
- 5 – Area del ghiacciaio – traiettoria F (da n. 15 a n. 29)
- 6 – Area confine svizzero – piazzola n. 24, n. 26, n. 27, n. 28  
percorsi di discesa solo in Svizzera
- 7 – Area sinistra orografica del ghiacciaio – traiettoria G1 (da n. 14 a n. 29)  
traiettoria G (da n. 16 a n. 29)  
traiettoria G2 (da n. 18 a n. 29)  
traiettoria H (da n. 19 a n. 22)

risultando pertanto non utilizzabili, in relazione all’attività di eliski le piazzole n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 5a, n. 7, n. 9 (Area 2), n. 11, n. 12 (Area 3), n. 8, n. 10, n. 13, n. 13° (Area 4), n. 15a, n. 17 (Area 5), n. 23, n. 25 (Area 6), n. 20 (Area 7) e n. 21 (Area 8).

Si precisa che la piazzola n. 30 “Eliporto Pecetto”, dovrà essere usata solo per il recupero, mentre, in riferimento alla piazzola n. 21 “Monte Moro”, non autorizzata per attività di eliski, va da sé che il suo utilizzo, in termini di soccorso, non è oggetto del presente provvedimento, in quanto rientrante nella fattispecie del comma 11, art. 28 bis, l.r. 2/2009;

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l’obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra la data del presente provvedimento ed il 30 aprile tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell’art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;

- b) la quota di sorvolo sul territorio della ZPS, dopo il decollo dalla piazzola di partenza fino all'atterraggio sulla piazzola di arrivo, dovrà essere la massima possibile e tendente ai 500 m;
  - c) si precisa che per volo si intende l'insieme dei 2 movimenti, di allontanamento da una piazzola e di ritorno, indipendentemente dal fatto che partenza e rientro riguardino eventualmente piazzole diverse;
  - d) i voli sull'intero comprensorio di Macugnaga non possono superare complessivamente il numero di 15 al giorno nel periodo di cui al punto a) e nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi punti e), f), g), h);
  - e) le piazzole n. 31 e n. 32 dell'area 1 "Area esterna alla ZPS", limitrofe a siti di nidificazione di aquila reale, possono essere utilizzate nel periodo tra la data del presente provvedimento ed il 31 gennaio per un massimo 5 voli giornalieri e massimo 4 giorni nell'intero periodo succitato;
  - f) le piazzole n. 3 e n. 6 dell'area 2 "Area Val Quarazza", interferendo parzialmente con aree di idoneità per i galliformi alpini, possono essere utilizzate nel periodo tra la data del presente provvedimento ed l'ultimo giorno del mese di febbraio per un massimo di 5 voli giornalieri e 5 giorni al mese;
  - g) le piazzole autorizzate relative alle aree 5 "Area del ghiacciaio" e 6 "Area confine svizzero" possono essere utilizzate per un massimo di 15 voli giornalieri e per un massimo di 10 giorni al mese nel periodo di cui al punto a);
  - h) le piazzole dell'area omogenea 7 "Area sinistra orografica del ghiacciaio", possono essere utilizzate per un massimo di 5 voli giornalieri e massimo 10 giorni al mese, nel periodo di cui al punto a);
  - i) a stagione ultimata, la Relazione contenente il prospetto del numero di voli effettuati, con date, condizioni meteo, il materiale fotografico ricavato da riprese aeree effettuate nel corso della stagione al fine di visualizzare le traiettorie di discesa impiegate e la rappresentazione cartografica delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrata dal proponente al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte entro il 20 settembre 2018, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna secondo le modalità previste in Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009. Si sottolinea che qualora si rilevasse una carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.: un'eventuale successiva istanza sarà quindi condizionata alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;
4. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;
5. di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e sm.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI